

***OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)***

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 2 dicembre 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (n. 231)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della decisione quadro 2008/947/GAI, che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per assumere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro;

ricordato che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex "terzo pilastro") sono state "comunitarizzate", ovvero sono adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie. Preso atto, inoltre, che le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra le quali vi rientra la decisione quadro in titolo, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempienza, rendendone così obbligatorio il recepimento;

considerato che la decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, ha come obiettivo, oltre a favorire il reinserimento sociale del condannato, consentendogli di mantenere i legami

Al Presidente
della 2^a Commissioni permanente
S E D E

familiari, linguistici, sociali e culturali del Paese di origine o di quello di residenza o dimora, anche quello di prevenire nuovi reati e di proteggere le vittime;

rilevato che le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive, cui si applica la nuova disciplina, sono indicate all'articolo 4 della decisione quadro, ma si tratta di un elenco non esaustivo. Per tale ragione ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio l'elenco delle altre misure e sanzioni che è disposto a sorvegliare. Inoltre, se la natura o la durata delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive non corrisponde con la legislazione dello Stato di esecuzione, esso può adattarle convenientemente. Tuttavia, tali misure devono corrispondere il più possibile a quelle irrogate nello Stato di emissione e in nessun caso la natura o la durata di tali misure potrà essere più severa della misura originariamente imposta. I reati punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni – tra cui per esempio i reati di terrorismo o di pornografia infantile – non richiedono una verifica della doppia incriminabilità, mentre per gli altri reati lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della decisione di sospensione condizionale, e la relativa sorveglianza delle misure e sanzioni sostitutive, alla condizione che la sentenza si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge nazionale;

considerato che la decisione quadro 2008/947/GAI è stata modificata, alla lettera *h*) dell'articolo 11 e al modello di certificato di cui all'allegato I, dalla decisione quadro 2009/299/GAI, concernente il riconoscimento delle decisioni pronunciate in contumacia;

tenuto conto della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000, entrata in vigore nel 2005 e la cui ratifica da parte dell'Italia è prevista dal disegno di legge n. 1949 attualmente all'esame del Parlamento;

rilevato che lo schema di decreto legislativo reca agli articoli 1, 2 e 3 le disposizioni generali concernenti le finalità del provvedimento, le definizioni utilizzate e l'individuazione delle autorità competenti nel Ministero della giustizia e nell'autorità giudiziaria; all'articolo 4 elenca gli obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, con le sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale, sostanzialmente coincidenti a quelli indicati all'articolo 4 della decisione quadro; agli articoli da 5 a 8 la disciplina della trasmissione della sentenza o decisione di liberazione condizionale allo Stato di esecuzione e gli effetti del riconoscimento da parte di quest'ultimo; agli articoli da 9 a 16 la disciplina della ricezione di sentenza o decisione di liberazione condizionale emessa da un altro Stato membro e, in particolare, la competenza della corte d'appello, le condizioni per il riconoscimento, tra cui la necessità della doppia incriminabilità salvo i reati elencati all'articolo 11, le norme procedurali sulla ricezione delle richieste, i motivi di rifiuto, gli effetti del riconoscimento; all'articolo 17 la clausola di invarianza finanziaria e all'articolo 18 il quadro giuridico di riferimento per quanto non previsto;

rilevata la corrispondenza sostanziale delle citate disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della decisione quadro 2003/577/GAI in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 13, recante i possibili motivi di rifiuto del riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale, preso atto che la lettera *h*) rispecchia le modifiche introdotte dalla successiva decisione quadro 2009/299/GAI, concernente il riconoscimento delle decisioni pronunciate in contumacia, si rileva la necessità di modificare, analogamente, anche l'allegato I dello schema di decreto in titolo, recante il modello di certificato da allegare alla richiesta di riconoscimento emessa dall'autorità italiana, in particolare la parte di cui alla lettera *h*), al fine di renderlo conforme alle modifiche introdotte dalla citata decisione quadro 2009/299/GAI.

Nadia Ginetti